



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Legge di Bilancio 2021

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2020, n. 322, supplemento ordinario n. 46, la L. 30.12.2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", in vigore dal 1.01.2021.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

INDICE

IMPOSTE E TASSE

- Ulteriore detrazione redditi lavoro dipendente e assimilati	Pag. 5
- Sospensione versamenti associazioni e società sportive	Pag. 5
- Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap	Pag. 5
- Percentuali di compensazione cessione di animali vivi	Pag. 5
- Iva 10% piatti pronti da asporto	Pag. 5
- Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti	Pag. 5
- Tassazione dei ristorni di cooperative	Pag. 6
- Tassazione utili enti non commerciali	Pag. 6
- Imu e Tari ridotte pensionati esteri	Pag. 6
- Incentivi per rientro in Italia lavoratori altamente qualificati	Pag. 6
- Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi	Pag. 7
- Bonus idrico	Pag. 7
- Superbonus 110%	Pag. 7
- Adozione misure antisismiche con detrazione al 50%	Pag. 9
- Proroga bonus verde 2021	Pag. 9
- Riallineamento dei valori dei beni d'impresa	Pag. 9
- Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici con santuari religiosi	Pag. 9
- Credito d'imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi)	Pag. 9
- Riduzione imposte per nuove imprese nelle ZES	Pag. 9
- Compensazione crediti-debiti da fatture elettroniche	Pag. 10
- Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale	Pag. 10
- Agevolazioni per costituzione di cooperative di lavoratori	Pag. 10
- Detrazione spese veterinarie	Pag. 11
- Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione	Pag. 11
- Cessioni ad aliquota zero per emergenza Covid-19	Pag. 11
- Locazioni brevi	Pag. 11
- Esenzione 1ª rata Imu 2021 settore turismo	Pag. 11
- Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo per strutture turistico-ricettive	Pag. 11
- Utili e plusvalenze Oicr di diritto estero	Pag. 12
- Sanzioni mancato addebito Iva	Pag. 12
- Dichiarazioni locazioni di imbarcazioni non a breve termine e navigazione in alto mare	Pag. 12

-	Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond Iva	Pag. 12
-	Plastic tax	Pag. 13
-	Sugar tax	Pag. 13
-	Proroga notifica cartelle per eventi sismici	Pag. 13
-	Lotteria degli scontrini e Cashback	Pag. 13
-	Ruling internazionale	Pag. 13
-	Annotazione delle fatture emesse nei registri Iva per trimestrali	Pag. 13
-	Abolizione Esterometro dal 1.01.2022	Pag. 13
-	Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie	Pag. 14
-	Utilizzo dati dell'anagrafe tributaria	Pag. 14
-	Solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche	Pag. 14
-	Trasmissione telematica dei corrispettivi	Pag. 14
-	Abrogazione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero	Pag. 14
-	Esenzione Imu comuni Lombardia e Veneto interessati da eventi sismici	Pag. 15
-	Erogazione compensi per attività sportive dilettantistiche	Pag. 15
-	Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate	Pag. 15
-	Sigarette elettroniche	Pag. 15
-	Accisa tabacco riscaldato	Pag. 15
-	Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero	Pag. 15
-	Depositi prodotti energetici assoggettati ad accisa	Pag. 15
-	Disposizioni sui giochi	Pag. 15
	DIRITTO DEL LAVORO	Pag. 15
-	Aliquota contributiva aggiuntiva Gestione Commercianti	Pag. 16
-	Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO)	Pag. 16
-	Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro	Pag. 16
	AGEVOLAZIONI	Pag. 16
-	Bonus acquisto veicoli elettrici	Pag. 16
-	Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini-ter	Pag. 17
-	Credito d'imposta sostegno al Made in Italy per imprese agricole e agroalimentari	Pag. 17
-	Estensione agevolazione "Resto al Sud"	Pag. 17
-	Credito d'imposta acquisto beni nuovi nel Mezzogiorno	Pag. 17
-	Maggiorazione credito d'imposta R&S nel Mezzogiorno	Pag. 17
-	Proroga garanzia Sace	Pag. 17
-	Durata Fondo di garanzia Pmi	Pag. 17
-	Credito d'imposta perdite nei Piani di risparmio a lungo termine	Pag. 18
-	Credito d'imposta quotazione Pmi	Pag. 18

- Proroga Fondo garanzia Pmi	Pag. 18
- Proroga misure di sostegno a micro e Pmi	Pag. 19
- Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni	Pag. 19
- Allungamento restituzione mutui agevolati Invitalia	Pag. 19
- Pensione di cittadinanza	Pag. 19
- Isee per il diritto allo studio universitario	Pag. 19
- Voucher occhiali da vista	Pag. 19
- Credito d'imposta donazioni per formazione manageriale	Pag. 19
- Card cultura	Pag. 20
- Crediti d'imposta settore cinematografico	Pag. 20
- Proroga credito d'imposta pubblicità e per la filiera della stampa	Pag. 20
- Bonus abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici	Pag. 20
- Bonus tv	Pag. 20
- Incentivo acquisto autoveicoli a basse emissioni di CO2	Pag. 20
- Contributo acquisto e rottamazione motoveicoli elettrici	Pag. 21
- Buono mobilità	Pag. 22
- Credito d'imposta cargo-bike	Pag. 22
- Buono revisione veicoli	Pag. 22
- Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali	Pag. 22
- Credito d'imposta beni strumentali nuovi	Pag. 22
- Credito d'imposta in R&S e credito d'imposta formazione 4.0	Pag. 24
- Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile	Pag. 24
ALTRE DISPOSIZIONI	Pag. 24
- Sospensione scadenza titoli di credito	Pag. 24
- Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale	Pag. 24
- Procedure esecutive su immobili di edilizia residenziale pubblica convenzionata	Pag. 25
- Registro servizi di intermediazione on line	Pag. 25
- Abrogazione imposta regionale sulla benzina per autotrazione	Pag. 25
- Rimborso spese legali imputato assolto	Pag. 25
- Nuovi obblighi nel settore dei carburanti	Pag. 25
- Entrata in vigore	Pag. 25

Ulteriore detrazione redditi lavoro dipendente e assimilati - Art. 1, c. 8

- Nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui all'art. 1, c. 1 D.L. 3/2020 spetta per le prestazioni rese dal 1.07.2020 al 31.12.2020.
- Ai titolari dei redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir ed è pari a:
 - a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
 - b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
- Dal 1.01.2021, invece, l'ulteriore detrazione spetta nei seguenti importi:
 - a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
 - b) 960, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro

Sospensione versamenti associazioni e società sportive - Art. 1, cc. 36-37

- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi:
 - a. i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati in qualità di sostituti d'imposta, **dal 1.01.2021 al 28.02.2021**;
 - b. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, **dal 1.01.2021 al 28.02.2021**;
 - c. i termini dei versamenti **Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021**;
 - d. i termini relativi ai versamenti delle **imposte sui redditi** in scadenza dal 1.01.2021 al 28.02.2021.
- I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.05.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.05.2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e Iap - Art. 1, c. 38

- È estesa al 2021 l'esenzione totale ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.

Percentuali di compensazione cessione di animali vivi - Art. 1, c. 39

- Anche per il 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Iva 10% piatti pronti da asporto - Art. 1, c. 40

- La nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, alle cui cessioni si applica l'aliquota Iva ridotta al 10%, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Imposta di registro cessione terreni agricoli a Iap e coltivatori diretti - Art. 1, c. 41

- Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore

efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa (200 euro). Resta dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale del 1%.

Tassazione dei ristorni di cooperative - Art. 1, cc. 42-43

- Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la **ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta** all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.
- Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali (art. 65, c. 1 Tuir), né i detentori di partecipazione qualificata.
- La facoltà è **esercitata con il versamento della ritenuta**, da effettuare **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare** in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea.
- La ritenuta del 12,50% può essere applicata, con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1.01.2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Tassazione utili enti non commerciali - Art. 1, cc. 44-47

- Gli utili percepiti dagli enti non commerciali [art. 73, c. 1, lett. c) Tuir] o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1.01.2021.
- Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale sono i seguenti:
 - a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
 - b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
 - c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
 - d) arte, attività e beni culturali.
- I soggetti interessati devono destinare l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della nuova disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
- Le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della nuova disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Imu e Tari ridotte pensionati esteri - Art. 1, cc. 48-49

- A partire **dall'anno 2021** per **una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia** a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti** avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in **misura ridotta di 2/3**.

Incentivi per rientro in Italia lavoratori altamente qualificati - Art. 1, c. 50

- I soggetti, diversi da quelli che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30.04.2019, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già **trasferito la residenza prima dell'anno 2020** e che, **alla data del 31.12.2019** risultano beneficiari del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, possono optare per l'applicazione del prolungamento temporale del regime fiscale agevolato per 5 anni:
 - a) un importo pari al **10% dei redditi** di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione relativi al **periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione**, se il soggetto

al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno 1 figlio minorenn**e, anche in affido preadottivo, o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

- b) un importo pari al **5% dei redditi** di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al **periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione**, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno 3 figli minorenni**, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
- Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
 - Le disposizioni non si applicano ai rapporti tra società e sportivi professionisti.

Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi - Art. 1, cc. 58-60

- È prorogata anche per **l'anno 2021** della detrazione fiscale nella **misura del 65%** per le spese documentate relative a **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici (c.d. ecobonus).
- È prorogata per il 2021 anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di:
 - micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
 - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
 - schermature solari.
- È prorogata **al 31.12.2021** la **detrazione del 50%** (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di **ri-strutturazione edilizia** (art. 16-bis, c. 1 Tuir). Tale detrazione spetta anche per **interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**.
- È prorogato **fino al 31.12.2021** anche il **bonus mobili**, con **aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima** su cui calcolare la detrazione del 50%.
- È prorogato **per il 2021** il **bonus facciate**, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.

Bonus idrico - Art. 1, cc. 61-65

- Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa dello specifico Fondo e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico **pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario** da utilizzare, **entro il 31.12.2021**, per **interventi** su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari **di sostituzione di**:
 - **vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
 - **apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia** esistenti con nuovi apparecchi a **limitazione di flusso d'acqua**.
- Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
 - a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
 - b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
- Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.
- Con decreto sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Superbonus 110% - Art. 1, cc. 66-75

- È esteso l'arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici già ammessi alla detrazione del 110% (superbonus).
- Le spese detraibili sono quelle sostenute per gli interventi effettuati sugli edifici dal 1.07.2020 fino al 30.06.2022 (e, per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le spese sostenute fino al 31.12.2022), da ripartire tra gli aventi diritto in:
 - 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31.12.2021 (fino al 30.06.2022 per gli IACP);

- 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (dal 1.07.2022 per gli Iacp).
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Con riferimento agli Iacp, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30.06.2023, a condizione che alla data del 31.12.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Possono fruire dell'agevolazione le persone fisiche e i condomini per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
- Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
- Ai fini del superbonus, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
- Rientrano nell'agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (art. 16bis, c. 1, lett. e) Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
- La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. La detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.
- Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi agevolati e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la nuova definizione;
 - euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
- Anche le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
- L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al superbonus abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
 - non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
 - preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione per la detrazione del 110%, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
 - garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività asseverazione per la detrazione del 110% con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
- Per gli interventi agevolati al 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".
- È prorogata anche alle spese sostenute nel 2022 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura
- in luogo della fruizione diretta della detrazione maggiorata del 110%.

INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI

- Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
- Gli incentivi spettano in tutti i comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed è alternativo al contributo per la ricostruzione. Nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l'agevolazione per gli interventi di miglioramento del rischio sismico spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
- L'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30.06.2022.
- L'efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Adozione misure antisismiche con detrazione al 50% - Art. 1, c. 68

- La detrazione del 50% (fino a un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare), prevista per l'adozione di misure antisismiche (art. 16, c. 1bis D.L. 63/2013) su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, spetta per gli interventi le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5.08.2013, ovvero anche per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Proroga bonus verde 2021 - Art. 1, c. 76

- È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la sistemazione a verde di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

Riallineamento dei valori dei beni d'impresa - Art. 1, c. 83

- Le disposizioni di cui all'art. 14 L. 342/2000 n. 342, relative al riallineamento dei valori dei beni d'impresa, si applicano anche **all'avviamento e alle altre attività immateriali** risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019**

Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici con santuari religiosi - Art. 1, cc. 87-88

- Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'art. 59 D.L. 104/2020, è esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei **Comuni dove sono situati santuari religiosi**.
- Per i **Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana**, le disposizioni **hanno efficacia per l'anno 2021**.

Credito d'imposta cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) - Art. 1, cc. 117-123

- Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40% del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
 - b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
 - c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
- Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.

Riduzione imposte per nuove imprese nelle ZES - Art. 1, cc. 173-176

- Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è **ridotta del 50%** a decorrere **dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi**.
- Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:
 - a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
 - b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
- Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».

Compensazione crediti-debiti da fatture elettroniche - Art. 1, cc. 227-229

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche.
- La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Incentivi fiscali operazioni di aggregazione aziendale - Art. 1, cc. 233-243

- In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
 - perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
 - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.
- Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
- La trasformazione in credito d'imposta avviene, per 1/4, alla data di efficacia giuridica delle operazioni e, per i restanti 3/4, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al:
 - 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero
 - 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
- In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, cc. 1 e 2 C.C.
- Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti:
 - a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta a;
 - b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.
- Ai fini della disposizione, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. Inoltre, le disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
- Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero essere ceduto ovvero essere chiesto a rimborso.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, c. 5 Tuir.
- La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissio-

ne è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Detrazione spese veterinarie - Art. 1, c. 333

- L'importo massimo detraibile dall'Irpef, nella misura del 19% per spese veterinarie, è aumentato da 500 a 550 euro annui.

Contributo a fondo perduto al locatore per la riduzione canone di locazione - Art. 1, cc. 381-384

- Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
- Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Cessioni ad aliquota zero per emergenza Covid-19 - Art. 1, 452-453

- In deroga all'art. 124, c. 1 D.L. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al regolamento (UE) 2017/745 e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, fino al 31.12.2022.
- In deroga al n. 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Locazioni brevi - Art. 1, cc. 595-597

- Il regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4, cc. 2 e 3 D.L. 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
- Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
- Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
- Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive (che sostituisce la precedente), nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Esenzione 1^a rata Imu 2021 settore turismo - Art. 1, cc. 599-601

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la 1^a rata dell'Imu relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863.

Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo per strutture turistico-ricettive - Art. 1, c. 602

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020) è esteso alle

agenzie di viaggio e ai tour operator.

- Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021.

Utili e plusvalenze Oicr di diritto estero - Art. 1, cc. 631-633

- Non si applica la ritenuta sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e a OICR, non conformi alla citata direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito.
- La disposizione si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1.01.2021.
- Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dal 1.01.2021, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito.

Sanzioni mancato addebito Iva - Art. 1, cc. 709, 711-712

- Le sanzioni previste nel caso di effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di intento (art. 7, c. 3 D.Lgs. 471/1997) si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, c. 3 Dpr 633/1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
- È punito con la medesima sanzione anche chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente (art. 8-bis, c. 3 Dpr 633/1972).
- È punito con la medesima sanzione anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, c. 1 Dpr 633/1972 senza avere prima riscontrato, per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della relativa dichiarazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni.
- Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazioni locazioni di imbarcazioni non a breve termine e navigazione in alto mare - Art. 1, cc. 710-712, 708

- La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione Europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'Iva dovuta su tali prestazioni è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
- La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
- Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni.
- Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'Iva attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente alla stessa. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond Iva - Art. 1, cc. 1079-1083

- Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione del rilascio e

all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.

- Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
- In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini Iva.

Plastic tax - Art. 1, cc. 1084-1085

- È prorogata al 1.07.2021 l'entrata in vigore della Plastic tax, con estensione della sua applicazione ai committenti e aumento della soglia di esenzione dall'imposta.
- Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti è solidale ai fini del pagamento dell'imposta, con riduzione delle sanzioni amministrative applicabili.
- I poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle Dogane sono estesi.
- Dal 2021 diventa strutturale la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente.

Sugar tax - Art. 1, c. 1086

- L'entrata in vigore della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (Sugar tax) è prorogata al 1.01.2022, con ampliamento dei soggetti obbligati al pagamento e riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento.

Proroga notifica cartelle per eventi sismici - Art. 1, c. 1094

- È prorogata, fino al 31.12.2021, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21.08.2017.

Lotteria degli scontrini e Cashback - Art. 1, cc. 1095-1096

- La partecipazione alla lotteria degli scontrini è ammessa ai soli soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
- I rimborsi attribuiti come misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Ruling internazionale - Art. 1, c. 1101

- Il contribuente può far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (art. 43 Dpr 600/1973).
- L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

Annotazione delle fatture emesse nei registri Iva per trimestrali - Art. 1, c. 1102

- Per i contribuenti trimestrali, l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 Dpr 633/1972 (fatture emesse) può essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione Esterometro dal 1.01.2022 - Art. 1, cc. 1103-1104

- Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022, i dati relativi alle operazioni effettuate con l'estero sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
- Con riferimento alle medesime operazioni:
 - a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
 - b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
- Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i

15 giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie - Art. 1, c. 1105

- È prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Utilizzo dati dell'anagrafe tributaria - Art. 1, c. 1106

- Ai fini della predisposizione dei documenti precompilati Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante Sdi, nell'Esterometro e nelle comunicazioni dei dati relativi ai corrispettivi.
- Gli operatori Iva che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire agli stessi la delega per la fruizione dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà nel pagamento dell'imposta di bollo fatture elettroniche - Art. 1, c. 1108

- Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trasmissione telematica dei corrispettivi - Art. 1, cc. 1109-1115

- La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna della fattura o del documento commerciale, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.
- È prorogata al 1.07.2021 la decorrenza della possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
- In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
- La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
- Si applica la sanzione del 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro, anche nel caso di:
 - mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
 - emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.
- Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
- La sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche per l'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.
- Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manometta o comunque altera gli strumenti di trasmissione telematica, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.
- Le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle Entrate.
- Non è consentito fruire del ravvedimento operoso in merito alla sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2021.

Abrogazione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero - Art. 1, c. 1120

- È abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea per mezzo degli istituti di pagamento (money transfer) di cui all'art. 25-novae D.L. 119/2018.

Esenzione Imu comuni Lombardia e Veneto interessati da eventi sismici - Art. 1, c. 1116

- Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, individuati ai sensi dell'art. 1, c. 1 D.L. 74/2012 e dell'art. 67-septies D.L. 83/2012, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'art. 15, c. 6 D.L. 162/2019, l'esenzione dall'applicazione dell'Imu prevista dall'art. 8, c. 3, 2° p. D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.
- I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 D.L. 189/2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da Imu e dai servizi indivisibili, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre il 31.12.2021.

Erogazione compensi per attività sportive dilettantistiche - Art. 1, c. 1121

- La società Sport e Salute S.p.A. è aggiunta tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche [art. 67, c. 1, lett. m) Tuir].

Rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate - Art. 1, cc. 1122-1123

- La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto è prorogata ai terreni edificabili e con destinazione agricola e alle partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2021, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021.
- La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

Sigarette elettroniche - Art. 1, cc. 1124-1125

- È aumentata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (sigarette elettroniche).
- La preventiva cauzione dovuta dal soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è di importo pari al 10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
- La vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Accisa tabacco riscaldato - Art. 1, c. 1126

- L'accisa sul tabacco riscaldato è aumentata dal 25% al 30% dal 1.01.2021, al 35% dal 1.01.2022 e al 40% dal 1.01.2023.

Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero - Art. 1, c. 1127

- Le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali, di cui alla L. 238/2010, per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

Depositi prodotti energetici assoggettati ad accisa - Art. 1, cc. 1128-1129

- Per il diniego della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovano applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (art. 23, cc. 6-9 D.Lgs. 504/1995).

Disposizioni sui giochi - Art. 1, cc. 1130-1133

- Il termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo è prorogato al 31.03.2023.
- Il canone mensile dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di:
 - euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni;
 - euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a 15 giorni.
- I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni sono tenuti a versare la restante parte, fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La 1ª delle rate è versata entro il 10.07.2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10.12.2022.

Aliquota contributiva aggiuntiva Gestione Commercianti - Art. 1, c. 380

- Dal 1.01.2022 l'aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l'Inps, per fare fronte agli oneri derivanti dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48% (anziché 0,09%).

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (ISCRO) - Art. 1, cc. 386-401

- Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Inps.
- L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.
- L'indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
 - a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
 - b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
 - c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
 - d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
 - e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
 - f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
- La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse.
- L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali.
- I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
- L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
- L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
- La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
- La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione è disposto un aumento dell'aliquota dovuta alla gestione separata per i suddetti soggetti pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni **2022 e 2023**. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
- L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro - Art. 1, cc. 1098-1100

- Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020) è utilizzabile dal 1.01 al 30.06.2021.
- I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso, fino al 30.06.2021.

Bonus acquisto veicoli elettrici - Art. 1, cc. 77-79

- Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della

casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

Erogazione in unica soluzione del contributo statale nuova Sabatini-ter -Art. 1, cc. 95-96

- Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un'unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. L'erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Credito d'imposta sostegno al Made in Italy per imprese agricole e agroalimentari - Art. 1, c. 131

- Il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del Made in Italy (art. 3, c. 1 D.L. 91/2014), per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, è esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Estensione agevolazione "Resto al Sud" - Art. 1, c. 170

- La misura agevolativa "Resto al Sud" (art. 1 D.L. 91/2017), finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, nelle Regioni del Mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è estesa ai soggetti con un'età compresa tra 18 a 55 anni (anziché 45 anni).

Credito d'imposta acquisto beni nuovi nel Mezzogiorno - Art. 1, cc. 171-172

- È prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1 L. 208/2015) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Maggiorazione credito d'imposta R&S nel Mezzogiorno - Art. 1, cc. 185-187

- Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in **ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art.1, c. 200 L. 160/2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, **per gli anni 2021 e 2022**, alle seguenti categorie di imprese:
 - nella misura del **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
 - nella misura del **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
 - nella misura del **45% per le piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal punto precedente si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, in particolare, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Proroga garanzia Sace - Art. 1, cc. 206-209

- È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.
- Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.
- Le garanzie sono rilasciate a condizione che, oltre a quelle indicate nell'art. 1, c. 2 D.L. 23/2020, il finanziamento coperto dalla garanzia sia destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

- A decorrere dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021 la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie, alle medesime condizioni e per i medesimi importi massimi garantiti previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia Cipe, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. A tali garanzie si provvede ai sensi della **procedura semplificata**.

Durata Fondo di garanzia Pmi - Art. 1, cc. 216-218

- I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni.
- Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
- Il tasso dell'operazione, che non doveva essere «superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%», ora «non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento».

Credito d'imposta perdite nei Piani di risparmio a lungo termine - Art. 1, cc. 219-225

- Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
- Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
- Al credito d'imposta non si applicano i limiti di compensazione cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
- Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.
- Le disposizioni si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021.

Credito d'imposta quotazione Pmi - Art. 1, c. 230

- È prorogato al 31.12.2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017.

Proroga Fondo garanzia Pmi - Art. 1, cc. 244-247

- È prorogata al 30.06.2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'art. 13 D.L. 23/2020. Fanno eccezione, rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid cap), le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28.02.2021 (che saranno rilasciate a valere sullo strumento Garanzia SACE, fino al 30.06.2021).

Proroga misure di sostegno a micro e Pmi - Art. 1, cc. 248-254

- Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale.
- Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 1.01.2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021 o, per talune imprese del comparto turistico (art. 77, c. 2 D.L. 104/2020), entro il 31.03.2021.
- Le disposizioni si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni - Art. 1, cc. 263-264

- Il credito d'imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previ-

sto dall'art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021.

- La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito nel 1° semestre del 2021.
- La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.
- È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.
- Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
- Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Allungamento restituzione mutui agevolati Invitalia - Art. 1, c. 274

- I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al D.L. 786/1985, al D.L. 26/1995, al D.L. 510/1996 e al D.Lgs. 185/2000 possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31.03.2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti.

Pensione di cittadinanza - Art. 1, c. 337

- A decorrere dal 1.01.2021, ai beneficiari di pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'Inps, il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante. Nei confronti dei titolari della pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo previsti per il reddito di cittadinanza.

Isee per il diritto allo studio universitario - Art. 1, c. 338

- Ai fini della definizione dell'Isee per il diritto allo studio universitario dello studente non convivente, il requisito della residenza fuori dalla famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima, deve sussistere da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Voucher occhiali da vista - Art. 1, c. 438

- In favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, è prevista l'erogazione di un voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Credito d'imposta donazioni per formazione manageriale - Art. 1, cc. 536-539

- Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.
- Con decreto sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa.

- Le iniziative formative realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30% di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
- Al fine di identificare i soggetti, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istat istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione postuniversitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».

Card cultura - Art. 1, cc. 576 e 611

- Possono fruire della Card utilizzabile per l'acquisto di specifici prodotti culturali anche i soggetti che compiono 18 anni nel 2021. La Card può essere utilizzata anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

Crediti d'imposta settore cinematografico - Art. 1, cc. 583-584

- È aumentata dal 30% al 40% l'aliquota del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, delle imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva e delle imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

Proroga credito d'imposta pubblicità e per la filiera della stampa - Art. 1, cc. 608-610

- Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui all'art. 57bis D.L. 50/2017 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni vigenti.
- Per gli anni 2021 e 2022, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 D.L. 34/2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Bonus abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici - Art. 1, cc. 612-613

- Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite, per quanto compatibili, del D.Mise 7.08.2020.

Bonus tv - Art. 1, cc. 614-615

- Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche il contributo di cui all'art. 1, c. 1039, lett. c) L. 205/2017 è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Incentivo acquisto autoveicoli a basse emissioni di CO2 - Art. 1, cc. 651-659

- Per la fruizione dell'incentivo, di cui all'art. 1, cc. 1031 e seguenti L. 145/2018, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, il venditore ha l'obbligo di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo.
- L'imposta da versare per l'acquisto di veicolo nuovo, calcolata in base alla tavola indicata nell'art. 1, c. 1042 L.

145/2018, è dovuta fino al 31.12.2020. A decorrere dal 1.01.2021 e fino al 31.12.2021, il pagamento dell'imposta è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/Km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

- A decorrere dal 1.01.2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo e dell'imposta è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE)2017/1151 della Commissione, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31.12.2020 e immatricolati dal 1.01.2021 fino al 30.06.2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1.01.2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/Km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/Km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

- I contributi sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a a 50.000 euro Iva esclusa.

- Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 30.06.2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1.01.2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. Il contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'Iva.

- I contributi sono cumulabili con il contributo di cui all'art. 1, c. 1031 L. 145/2018.

- A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1.01.2021 e fino al 30.06.2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

Contributo acquisto e rottamazione motoveicoli elettrici - Art. 1, c. 691

- Il contributo di cui all'art. 1, c. 1057 L. 145/2018 per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Buono mobilità - Art. 1, cc. 692-694

- Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'art. 2, c. 1, 3° p. D.L. 111/2019 (biciclette o altri mezzi elettrici come monopattini o servizi di mobilità condivisa a uso individuale), effettuati dal 4.05.2020 al 2.11.2020, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Sono destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Credito d'imposta cargo-bike - Art. 1, cc. 698-699

- Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle micro imprese e piccole imprese (raccomandazione 2003/361/CE) che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Buono revisione veicoli - Art. 1, cc. 705-707

- Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il Ministro delle Infrastrutture modifica la tariffa, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
- A titolo di misura compensativa dell'aumento, per i 3 anni successivi al 1.01.2021, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.
- Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro.

Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali - Art. 1, cc. 760-766

- Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili.
- Agli utilizzatori, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili.
- Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
- Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi - Art. 1, cc. 1051-1063 e 1065

- A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
- Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento

mento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'art. 164, c. 1 Tuir (mezzi di trasporto a motore), dei beni per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge L. 232/2016 (che contiene i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (che contiene i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. b) Tuir.
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
- Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
- Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni non rientranti negli allegati di cui alla L. 232/2016.
- Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Con apposito decreto sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se

appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

- In relazione agli investimenti in beni strumentali contenuti negli allegati A e B L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

- Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

- Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

Credito d'imposta in R&S e credito d'imposta formazione 4.0 - Art. 1, cc. 1064-1065

- Sono prorogate fino al 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all'art. 1 L. 160/2019 e la disciplina del credito d'imposta formazione 4.0.

- Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro,

- Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

- Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

Credito d'imposta sistemi di filtraggio acqua potabile - Art. 1, cc. 1087-1089

- Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

ALTRE DISPOSIZIONI

Sospensione scadenza titoli di credito - Art. 1, c. 207

- I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1.09.2020 al 31.01.2021, sono sospesi fino al 31.01.2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale - Art. 1, c. 266

- Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al 5 esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capita-

le in proporzione delle perdite accertate.

- Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio del 5° esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.
- Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.
- Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Procedure esecutive su immobili di edilizia residenziale pubblica convenzionata - Art. 1, cc. 376-379

- Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati, in tutto o in parte, con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente.
- La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
- Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo.

Registro servizi di intermediazione on line - Art. 1, c. 515

- Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line che offrono servizi in Italia, anche se non stabiliti, devono iscriversi al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Agcom.

Abrogazione imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Art. 1, cc. 628-630

- Sono abrogate, dal 1.01.2021, le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA (art. 17 D.Lgs. 398/1990). Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

Rimborso spese legali imputato assolto - Art. 1, cc. 1015 -1022

- Nel processo penale all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
- Il rimborso è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito.
- Il rimborso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
- Il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi:
 - a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
 - b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
 - c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
- Le disposizioni si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente al 1.01.2021.

Nuovi obblighi nel settore dei carburanti - Art. 1, cc. 1075-1978

- L'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL è esteso anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31.12.2021.
- Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell'IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva.
- È inoltre introdotta una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

Entrata in vigore - Art. 20

- La L. 178/2020 è in vigore dal 1.01.2021.

Siamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Am-tax – studio associato.